

Antonio Leandro

# **L'assunzione delle prove all'estero in materia civile nell'era dell'innovazione digitale**

La rifusione delle norme applicabili ai rapporti  
fra gli Stati membri dell'Unione europea



**Giappichelli**



## Capitolo I

# Cooperazione giudiziaria civile e digitalizzazione della giustizia

**Sommario:** 1. L'obiettivo di semplificare la cooperazione giudiziaria a beneficio di altre misure di diritto processuale civile (internazionale) dell'Unione europea. – 2. Cooperazione giudiziaria e nuove tecnologie di comunicazione. – 3. Molteplici esigenze nel processo di digitalizzazione della giustizia. – 4. Sistemi informatici decentrati *sicuri e affidabili*. Tempi e modi di realizzazione. – 5. Il bilanciamento tra semplificazione digitale e garanzia dei diritti fondamentali. – 6. L'interoperabilità tra sistemi informatici: dalla tecnologia al diritto internazionale privato.

### **1. L'obiettivo di semplificare la cooperazione giudiziaria a beneficio di altre misure di diritto processuale civile (internazionale) dell'Unione europea**

L'esigenza di semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria accomuna i regolamenti (UE) 2020/1783 e 2020/1784 nei rispettivi campi, affinché il compimento di atti processuali in Stati membri diversi da quello del processo e le notificazioni o le comunicazioni necessarie a un atto giudiziario o extragiudiziale per produrre all'estero l'effetto per cui è stato confezionato abbiano luogo con tempi e costi contenuti.

La semplificazione così ottenuta rappresenta, per un verso, un obiettivo proprio dei due regolamenti, e, per altro più

generale verso, essa migliora il funzionamento delle misure di diritto dell'Unione europea dedicate alla ripartizione della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri e alla circolazione transfrontaliera delle decisioni, nonché delle misure che istituiscono procedimenti civili uniformi. I due regolamenti fungono, così, da strumento trasversale e complementare dell'intero diritto processuale civile (internazionale) dell'Unione europea.

Questa funzione – che presto focalizzeremo nel settore delle prove – già si coglie tenendo presente che, alla luce degli obiettivi generali perseguiti dall'art. 81 del TFUE e degli obiettivi specifici perseguiti dalle misure settoriali adottate nel campo della cooperazione giudiziaria, la tutela giurisdizionale e la buona amministrazione della giustizia richiedono particolari accorgimenti al cospetto di controversie transfrontaliere.

Semplificando e accelerando la cooperazione giudiziaria, i regolamenti fanno sì che la collocazione di una parte processuale, di una prova ovvero di atti giudiziari o stragiudiziali in Stati membri diversi da quello del processo o da quello in cui l'atto *de quo* è chiamato a produrre effetti non ritardi l'esercizio della tutela giurisdizionale, che trova un primo importante parametro di misurazione della sua efficacia nella rapidità di esecuzione del procedimento istruttorio, della notificazione o della comunicazione di atti e documenti.

I regolamenti intendono favorire un dialogo snello e proficuo tra le autorità giudiziarie, predisponendo canali di comunicazione diretti, suscettibili di superare gli eventuali ostacoli derivanti dallo svolgimento di attività processuali in Stati diversi da quello in cui il processo è celebrato o da quello in cui il documento oggetto di trasmissione si trova (o, specularmente, da quello in cui si trova il destinatario).

Alla semplificazione e alla accelerazione del dialogo tra le autorità giudiziarie si affianca l'esigenza di ridurre i costi

della cooperazione giudiziaria, sempre nell'intento di incentivare e di migliorare l'accesso alla giustizia. Si noterà in seguito che l'introduzione di sistemi informatici decentrati e, più genericamente, lo sviluppo del processo di digitalizzazione della giustizia servono a questo scopo oggi più che in passato, non soltanto per effetto del divenire della tecnologia, ma anche per la consapevolezza acquisita da parte del legislatore europeo – non a caso sulla spinta della esperienza maturata nel campo dell'assunzione delle prove e della notificazione degli atti, nonché sulla base della osservazione empirica della pratica giudiziaria – che qualunque *policy* protesa a rendere la giustizia davvero effettiva e accessibile non può trascurare le nuove vie di comunicazione.

## **2. Cooperazione giudiziaria e nuove tecnologie di comunicazione**

L'adeguamento della giustizia alle nuove tecnologie riflette senza dubbio l'esigenza di stare al passo con il divenire tecnologico che permea molti aspetti della vita quotidiana. L'utilità delle tecnologie di comunicazione e la necessità di rimuovere l'arretratezza dei sistemi di comunicazione sono emerse prepotentemente nel periodo di restrizioni alla circolazione delle persone dovuto alla pandemia di COVID-19, quando, cioè, le piattaforme virtuali hanno rappresentato a lungo l'unico luogo di interazione sociale<sup>1</sup>.

Nel campo che ci occupa, l'adeguamento della coopera-

---

<sup>1</sup> Si ricordi che uno dei settori ai quali gli Stati membri dovranno destinare riforme e investimenti nei piani di attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (in *G.U.U.E.*, L 57 del 18 febbraio 2021, p. 17 ss.) è la «digitalizzazione dei sistemi giudiziari»: cfr. allegato VII. V. già Commissione europea, Comunicazione *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità* (COM (2020) 710 def.) del 2 dicembre 2020, par. 3.1.

zione giudiziaria al divenire della tecnologia serve ad accelerare le comunicazioni tra autorità e operatori giudiziari nel segno del bilanciamento tra il miglioramento dell'amministrazione della giustizia e l'esigenza che le nuove vie di comunicazione comunque garantiscano certezza e stabilità agli effetti giuridici che i singoli atti trasmessi sono chiamati a produrre in sede processuale.

Per cogliere il senso di questo bilanciamento, può notarsi che la cooperazione giudiziaria è instaurata in un contesto *doppiamente internazionale*: 1) la cooperazione ha luogo tra autorità di Stati membri diversi e, come tale, opera a cavallo di territori e ordinamenti diversi; 2) le nuove tecnologie di comunicazione valicano i confini statali mediante strumenti fisiologicamente globali, quale è la rete internet.

Nel valicare i confini di uno Stato, le tecnologie prestate alla giustizia richiedono la soluzione di delicati problemi di qualificazione, di ammissibilità e di funzionamento che l'Unione europea intende affrontare e possibilmente risolvere avvalendosi di un sistema di interconnessione decentrato (unico nello spazio europeo) che, come si noterà, possa rendere le piattaforme nazionali interoperabili.

Simili problemi emergono in tutti i campi del diritto, nel riflesso dei numerosi contatti tra innovazione digitale e scienza giuridica. Mantenendo la prospettiva del diritto internazionale privato, propria del presente lavoro, si pensi, ad esempio, all'uso delle monete virtuali: a) ne è dibattuta la qualificazione giuridica, nonché l'ammissibilità come strumento per eseguire la prestazione monetaria nei contratti di scambio; b) si discute se il contratto internazionale di acquisto di moneta virtuale riguardi uno *strumento finanziario*; c) e va chiarita l'incidenza che le norme sulla tutela del consumatore possano avere qualora il contratto sia sottoposto a una legge straniera<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sul punto v. P. BERTOLI, *Virtual Currencies and Private Internatio-*

Altro esempio proviene dalla comunicazione elettronica nella contrattazione commerciale internazionale: c'è da chiedersi perché la Convenzione UNCITRAL del 23 novembre 2005, tesa a introdurre una disciplina materiale uniforme, non stia avendo successo, analogamente alle leggi modello UNCITRAL sul commercio elettronico (12 giugno 1996), sulla firma elettronica (5 luglio 2001) e sui titoli di trasferimento elettronici (13 luglio 2017). I principali obiettivi di questi strumenti – a) introdurre un principio di equivalenza tra comunicazione elettronica e comunicazione ordinaria; b) affermare la neutralità tecnologica dei sistemi usati nella comunicazione elettronica; c) parificare, ai fini della validità di un atto, le comunicazioni/firme digitali alle comunicazioni/firme ordinarie (*equivalenza funzionale*) – non hanno trovato la condivisione di parecchi Stati membri dell'ONU a causa delle divergenze, sotto certi aspetti radicali, sull'uso della tecnologia nella costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti giuridici.

Altro esempio proviene dalla *e-APP*, evoluzione tecnologica dell'*apostille* introdotta con la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 al fine di eliminare il requisito della legalizzazione per gli atti pubblici. Solo una quarantina di Stati (l'Italia non è tra essi) hanno introdotto dei sistemi di emissione elettronica della *apostille* e/o di verifica che una *apostille* sia stata rilasciata dalle loro autorità<sup>3</sup>.

Beninteso, se questi esempi illustrano la difficoltà di raggiungere un consenso multilaterale intorno all'ingresso della digitalizzazione nei rapporti giuridici, essi allo stesso tempo

---

*nal Law*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 581 ss.

<sup>3</sup> Maggiori informazioni nel sito *web* della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato: <https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille>.

denotano il conseguimento di primi, importanti traguardi anche in spazi giuridici non integrati.

Di conseguenza, gli stessi esempi avvalorano il successo della integrazione europea, sia pur in campi settoriali, come quello, qui in analisi, dell'uso delle tecnologie nella cooperazione giudiziaria e, in prospettiva più ampia, della digitalizzazione della giustizia.

Ad ogni modo, anche a monte dell'integrazione europea nel campo della digitalizzazione della giustizia si riscontra una marcata *relatività* del concetto e dell'uso delle «nuove tecnologie» che si manifesta nello spazio (perché la tecnologia a servizio della giustizia è ammessa da alcuni Stati ma non da altri) e nel tempo (perché alcuni Stati, i quali in epoche anteriori escludevano l'uso della tecnologia, oggi ne fanno uso su vasta scala).

La *relatività* in parola rispecchia i diversi interessi che gli Stati valorizzano nelle politiche di uso e di gestione delle nuove tecnologie: interessi che, talvolta, confliggono con i benefici ricavabili dalle tecnologie in termini di celerità delle comunicazioni, nonché di economicità e certezza delle transazioni. Si noterà a breve che un terreno di possibile conflitto è la protezione dei diritti fondamentali e dei diritti collegati alla circolazione e alla custodia dei dati personali.

Lo scenario che si dischiude agli occhi di studiosi e di pratici alle prese con la *relatività* dell'uso delle nuove tecnologie nel campo della giustizia presenta una certa analogia con le ipotesi in cui lo Stato è richiesto da altri Stati di svolgere attività processuali secondo «modalità speciali» non previste dal proprio ordinamento. L'analogia è agganciata alla diversità tra principi, regimi normativi e prassi processuali che delineano il quadro regolatorio, nel primo caso, dell'uso delle tecnologie e, nel secondo caso, dello svolgimento di attività processuali.

Vedremo che, in uno spazio di giustizia integrato e fonda-

to sulla mutua fiducia, il *rifiuto* di procedere secondo la «modalità speciale» ha natura eccezionale.

### 3. Molteplici esigenze nel processo di digitalizzazione della giustizia

Posti sotto la luce di quanto precede, il regolamento (UE) 2020/1783 e il regolamento (UE) 2020/1784 cercano di realizzare tre obiettivi: a) semplificare la cooperazione giudiziaria; b) utilizzare la tecnologia nella comunicazione tra gli «attori» della cooperazione giudiziaria; c) garantire il rispetto dei diritti individuali a vario titolo coinvolti nei processi tecnologici di scambio di dati e informazioni.

La sintesi proposta dai due regolamenti presuppone che la giustizia sia (o dovrebbe essere) necessariamente ancorata al divenire tecnologico per poter costituire efficacemente, anche in un'epoca «digitale», il principale luogo di applicazione del diritto obiettivo e di garanzia dei diritti individuali.

Il processo di c.d. «digitalizzazione della giustizia» esprime, a sua volta, una *policy* che l'Unione europea ha intrapreso avendo presente una platea variegata di portatori di interessi<sup>4</sup>.

La tecnologia digitale riveste infatti un *doppio* ruolo nel settore della giustizia: 1) supporto imprescindibile alla efficienza, alla semplificazione e alla riduzione dei costi nell'amministrazione giudiziaria<sup>5</sup>, e 2) leva moderna per la promozione dell'osservanza dello Stato di diritto, per l'effettività dell'accesso alla giustizia, e, più in generale, per il vantaggio complessivo di cittadini e imprese nel mercato unico<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> V., in particolare, Commissione europea, Comunicazione *Digitalizzazione della giustizia*, cit.; Consiglio, Conclusioni *Accesso alla giustizia – Cogliere le opportunità della digitalizzazione*, in *G.U.U.E.*, CI 342 del 14 ottobre 2020, p. 1 ss.

<sup>5</sup> Consiglio, Conclusioni *Accesso alla giustizia*, cit., punti 10 e 13.

<sup>6</sup> Commissione europea, Comunicazione *Digitalizzazione della giusti-*

Al di là della cooperazione giudiziaria si stagliano, dunque, vantaggi pratici che possono cogliersi meglio quando lo spostamento fisico crea disagio a parti, periti o testimoni. Ciò si avverte ancor più nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il quale si dovrebbe svolgere essenzialmente in forma scritta, lasciando spazio alle udienze in via eccezionale. Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti in tali situazioni eccezionali senza doversi recare dinanzi al giudice, l'art. 8 del regolamento (CE) n. 861/2007 prevede che l'udienza sia «tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione [del giudice], a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento», aggiungendo che «qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001»<sup>7</sup>.

Naturalmente il ricorso alla tecnologia non può comprimere l'accesso alla giustizia di coloro che non possono utilizzare o reperire i servizi digitali<sup>8</sup>.

Digitalizzare la giustizia ha senso se tutti gli Stati membri

---

*zia nell'Unione europea*, cit., par. 1, e par. 3.2. anche per il riferimento all'impatto negativo sull'ambiente derivante dall'uso della carta nelle comunicazioni.

<sup>7</sup> Il regolamento (CE) n. 861/2007, dell'11 luglio 2007, in *G.U.U.E.*, L 199 del 31 luglio 2007, p. 1 ss., è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica anche del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *G.U.U.E.*, L 341 del 24 dicembre 2015, p. 1 ss. A seguito di queste modifiche, l'art. 8 è stato riformulato nel senso indicato nel testo.

<sup>8</sup> Commissione europea, Comunicazione *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea*, cit., nota 11.

sono dotati di adeguate strumentazioni informatiche accessibili dagli individui e se un programma generale di «alfabetizzazione» sia avviato per diffondere la conoscenza dei mezzi digitali.

Il diritto di accesso «tradizionale» alla giustizia va dunque preservato fintantoché l'«alfabetizzazione digitale» non sarà compiuta: il principio «digitale per *default*» deve pertanto ammettere deroghe fondate sulla stessa esigenza per cui esso è affermato, l'esigenza, cioè, di garantire un effettivo diritto di accesso alla giustizia.

Peraltro, l'alfabetizzazione digitale riguarda non soltanto i *fruitori*, ma anche gli *attori* della giustizia. Il processo di digitalizzazione comprende, dunque, l'acquisizione di competenze che consentano di utilizzare le tecnologie in modo appropriato e di conoscerne l'impatto sul trattamento di dati sensibili e sul diritto alla vita privata<sup>9</sup>. Resta poi fermo (per quanto apparentemente ovvio) che la decisione di un giudice è atto umano che non può essere «delegato a uno strumento di intelligenza artificiale»<sup>10</sup>.

#### **4. Sistemi informatici decentrati *sicuri* e *affidabili*. Tempi e modi di realizzazione**

I sistemi digitali declinati al settore della giustizia servono (e serviranno) a sorreggere meccanismi di tutela di diritti individuali, *in primis* il diritto di accesso alla giustizia, e interessi pubblici, *in primis* la buona amministrazione della giustizia. Ciò spiega perché quei sistemi vanno elaborati non soltanto mirando alla rapidità dello scambio di documenti e informazioni, ma anche alla sicurezza, alla affidabilità e alla solidità della raccolta e della gestione dei dati.

---

<sup>9</sup> Consiglio, Conclusioni *Accesso alla giustizia*, cit., punti 29-32.

<sup>10</sup> Ivi, punto 39.

Non a caso i nuovi atti europei in materia di prove e di notificazione prevedono espressamente che la trasmissione digitale abbia luogo attraverso un sistema informatico decentrato «sicuro e affidabile»: artt. 7 del regolamento (UE) 2020/1783 e 5 del regolamento (UE) 2020/1784.

La Commissione dovrà istituire un sistema così qualificato adottando appositi atti di esecuzione entro il 23 marzo 2022 (art. 25 comune ai due regolamenti). Gli atti di esecuzione stabiliranno, in particolare, la tecnica preferita di comunicazione elettronica, i protocolli di comunicazione, le prescrizioni e le misure tecniche a garanzia della sicurezza delle informazioni trasmesse, gli obiettivi minimi di disponibilità del materiale trasmesso e i correlati requisiti tecnici. Si prevede anche l'istituzione di un comitato direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri con il compito di vigilare sul funzionamento e sulla manutenzione del sistema.

Se il primo passo per l'avvio dei sistemi di trasmissione digitale decentrata consiste nell'adozione degli atti di esecuzione, quelli successivi sono legati alla messa in opera degli standard tecnici fissati nei medesimi atti e alla «alfabetizzazione» dei soggetti che utilizzeranno il sistema. Quest'ultimo passo richiede tempo, anche perché esso concorre a rendere il sistema affidabile agli occhi degli *utenti*. Di conseguenza, l'art. 35 del regolamento (UE) 2020/1783 e l'art. 37 del regolamento (UE) 2020/1784 rinviano l'uso del sistema informatico decentrato (art. 7 del regolamento (UE) 2020/1783 e artt. 5, 8 e 10 del regolamento (UE) 2020/1784) a tre anni dall'adozione degli atti di esecuzione<sup>11</sup>.

Il sistema poggerà verosimilmente sulla tecnologia *e-*

---

<sup>11</sup> Gli Stati possono comunicare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima dei tre anni (art. 31, par. 4, regolamento (UE) 2020/1783, e 33, par. 2, regolamento (UE) 2020/1784).

*Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX)*, ad oggi gestita da un consorzio di 21 Stati membri<sup>12</sup> con la partecipazione di Stati terzi<sup>13</sup> e di associazioni professionali<sup>14</sup>.

Il sistema è utilizzato anche nel quadro dei procedimenti penali transfrontalieri (v. il sistema di scambio digitale di prove elettroniche e-EDES), nonché nell'ambito delle ingiunzioni europee di pagamento e nei procedimenti per le controversie di modesta entità. Esso è connesso anche a *i-Support*, sistema di gestione delle cause e di comunicazione per il recupero dei crediti alimentari che, come vedremo, è stato adottato in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato<sup>15</sup>.

E-CODEX è attualmente privo di *base giuridica* nel diritto dell'Unione europea, essendo, come visto, attivato e gestito nell'interesse di un gruppo misto composto da Stati membri, Stati terzi e associazioni professionali. La «passerella comunitaria» è tuttavia in programma. E-CODEX sarà infatti utilizzato nella fase di esecuzione dei piani di azione dell'Unione europea in materia di giustizia elettronica, come risulta dalla recente proposta di regolamento volto ad estenderne l'uso ai procedimenti civili e penali transfrontalieri<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria.

<sup>13</sup> Norvegia, Regno Unito, Turchia. Va aggiunta, poi, l'isola di Jersey.

<sup>14</sup> Il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea e il Consiglio dei notariati dell'Unione europea.

<sup>15</sup> Cfr. *Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726, SWD(2020) 541 final del 2 dicembre 2020, par. 1.1.*

<sup>16</sup> Proposta di regolamento relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-

Il futuro regolamento dovrebbe attribuire la gestione e lo sviluppo del sistema e-CODEX all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)<sup>17</sup>. Tale scelta riflette, oltre che ragioni di opportunità e di convenienza legate all'esistenza di un ente con esperienza nel campo della tecnologia dell'informazione, anche la duplice esigenza di consegnare la manutenzione dei dati e del sistema a un ente non commerciale, presuntivamente più garantista della custodia di dati finalizzati ad attività pubblicistiche, e di consentire il controllo da parte degli Stati soprattutto a protezione dell'indipendenza della magistratura, quale potere pubblico chiamato all'uso delle informazioni immesse nel sistema<sup>18</sup>.

Emblematica del *nuovo* ruolo del sistema e-CODEX è la definizione proposta dalla Commissione: «a decentralised and interoperable system for cross-border communication for the purpose of facilitating electronic exchange of data in a secure and trusted manner in the area of justice» (art. 3, lett. a) della menzionata proposta del 2020)<sup>19</sup>.

Il *decentramento informatico* di cui si discorre consiste essenzialmente nel rendere interconnessi (interoperabili) i si-

---

CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM (2020) 712 def. del 2 dicembre 2020). L'allegato 1 alla proposta contiene la lista degli atti dell'Unione che saranno inclusi nel futuro regolamento: di fatto vi rientrano tutte le misure dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Quanto ai piani di azione in materia di giustizia elettronica, cfr., in particolare, il piano 2014-2018, in *G.U.U.E.*, C 182 del 14 giugno 2014, p. 2 ss. e il piano 2019-2023, ivi C 96 del 13 marzo 2019, p. 9 ss.

<sup>17</sup>L'Agenzia è stata istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, in *G.U.U.E.*, L 295 del 21 novembre 2018, p. 99 ss.

<sup>18</sup>Cfr. *Impact Assessment*, cit., par. 5.1 ss.; vedi pure l'art. 13a della anzidetta proposta come formulato nel documento preparatorio all'orientamento generale del Consiglio, doc. 9005/21 del 28 maggio 2021, nel registro dei documenti del Consiglio (<http://www.consilium.europa.eu>).

<sup>19</sup>Nella versione riportata nel doc. 9005/21, cit.

stemi informatici nazionali di raccolta e gestione dei dati (*back-end*)<sup>20</sup>. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del sistema sono a carico della Commissione, mentre quelli di creazione, installazione, adattamento, funzionamento e gestione dei punti di accesso che collegano i sistemi informatici nazionali al sistema decentrato sono a carico degli Stati membri<sup>21</sup>.

L'interoperabilità tra i sistemi nazionali attraverso la piattaforma decentrata favorirà lo scambio di informazioni esclusivamente tra gli Stati, in particolare tra i rispettivi organi<sup>22</sup>. La piattaforma opererà a beneficio dei soli utilizzatori dei dati offrendo uno strumento di comunicazione fondato su un linguaggio comune che possa superare, tramite la interconnessione, le differenze tra i sistemi nazionali<sup>23</sup>.

L'obiettivo, dunque, è di *connettere* i sistemi informatici nazionali, i quali, se lasciati allo stato di parcellizzazione e di reciproca indipendenza, non sarebbero funzionali all'obiettivo di semplificare e di efficientare la circolazione di dati e di atti e, di conseguenza, la cooperazione tra le autorità giudiziarie.

Va messo in conto che anche il sistema creato dalla Commissione potrebbe non funzionare a seguito di guasti, di circostanze eccezionali, o essere inutilizzabile alla luce dell'oggetto della trasmissione<sup>24</sup>. Una simile prospettiva non allenta

---

<sup>20</sup> Art. 27 comune ai regolamenti (UE) 2020/1783 e 2020/1784.

<sup>21</sup> Art. 28 comune ai regolamenti (UE) 2020/1783 e 2020/1784.

<sup>22</sup> Considerando n. 7 del regolamento (UE) 2020/1783, e considerando n. 10 del regolamento (UE) 2020/1784.

<sup>23</sup> Il sistema dovrebbe rispondere *cum grano salis* ai c.d. principi FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, e Reusability): cfr. M.D. WILKINSON e altri, *The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship*, in *Scientific Data*, 2016, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

<sup>24</sup> Il regolamento (UE) 2020/1783 porta l'esempio della trasmissione di campioni di DNA o di sangue (considerando n. 12).

la presa dei due regolamenti sull'obiettivo di velocizzare la trasmissione. Ecco perché essi auspicano che, qualora il sistema decentrato sia inutilizzabile, possa ricorrersi ad «alternative appropriate» che assicurino una trasmissione rapida e sicura, eventualmente mediante altri mezzi elettronici o il servizio postale<sup>25</sup>.

Il criterio dell'«appropriatezza» nella ricerca del «mezzo alternativo» viene, dunque, tarato sugli stessi parametri della rapidità, della sicurezza e dell'affidabilità che dovranno caratterizzare il sistema di *default* basato sulla trasmissione decentrata.

D'altro canto, il parametro della rapidità è così importante da giustificare le libertà delle autorità giudiziarie di scambiarsi informazioni attraverso strumenti diversi dai regolamenti, ove tali strumenti siano applicabili e verosimilmente più convenienti.

Tali sono, ad esempio, i sistemi di scambio di informazioni previsti dal Capo VII del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>26</sup>; nonché dal Capo IV del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale<sup>27</sup>, sostituito, dal 1° agosto 2022, dal Capo V del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Art. 7, par. 4 e considerando n. 12 del regolamento (UE) 2020/1783, art. 5, par. 4 e considerando n. 15 del regolamento (UE) 2020/1784.

<sup>26</sup> G.U.U.E., L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.

<sup>27</sup> G.U.U.E., L 338 del 23 dicembre 2013, p. 1 ss.

<sup>28</sup> G.U.U.E., L 178 del 2 luglio 2019, p. 1 ss.